REGOLAMENTO (CEE) N. 1827/70 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1390/69 che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte [3], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69 [4], in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto [5], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/70 [6], instaura un regime di controllo tale da garantire che il burro non sia deviato dalla sua destinazione ; che è stato previsto, a tale scopo, che il burro deve essere venduto in imballaggi conformi a norme particolari ; che per facilitare il controllo, è opportuno che l'utilizzazione degli imballaggi suddetti sia estesa al burro oggetto, prima della trasformazione, dell'incorporazione di cui all'articolo 2, lettera a), di detto regolamento ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1390/69 è sostituito dall'articolo seguente :

« *Articolo 7*

1. Nel corso dell'incorporazione di cui all'articolo 2, lettera a), lo Stato membro nel cui territorio è effettuata l'operazione assicura un controllo in loco per tutta la durata dell'incorporazione.

2. Eccezion fatta del caso in cui l'incorporazione e la trasformazione di cui all'articolo 2, lettera b), si effettuano nello stesso luogo, il burro è imballato, dopo l'incorporazione, in blocchi di almeno 10 kg in imballagi recanti una o più delle diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4, in lettere di almeno un centimetro. »

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15 settembre 1970.

2. Tuttavia, le disposizioni valide fino a tale data si applicano al burro venduto a norma di tali disposizioni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
[3] GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
[4] GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.
[5] GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
[6] GU n. L 51 del 5. 3. 1970, pag. 12.